

**DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DI TERRENO CON CHIOSCO  
SITO SUL LITORALE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE E DI PROPRIETÀ  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE**

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto della concessione .....	pag. 1
Art. 2 - Caratteristiche dell'area.....	pag. 1
Art. 3 - Attività da assegnare.....	pag. 1
Art. 4 - Caratteristiche del chiosco e relativa veranda.....	pag. 1
Art. 5 - Durata della concessione .....	pag. 2
Art. 6 - Canone a base di gara e criterio di aggiudicazione.....	pag. 2
Art. 7 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento .....	pag. 2
Art. 8 - Modalità di presentazione dell'offerta .....	pag. 2
Art. 9 - Sopralluogo .....	pag. 5
Art. 10 - Modalità di svolgimento della gara .....	pag. 5
Art. 11- Spese di pubblicità .....	pag. 6
Art. 12 - Oneri a carico del concessionario .....	pag. 6
Art. 13 - Canone.....	pag. 6
Art. 14 - Responsabilità e coperture assicurative.....	pag. 7
Art. 15 - Verifiche .....	pag. 7
Art. 16 - Cessione e subappalto.....	pag. 7
Art. 17 - Inadempimenti e penali .....	pag. 7
Art. 18 – Recesso o risoluzione del contratto.....	pag. 8
Art. 19 - Spese contrattuali .....	pag. 8
Art. 20 - Garanzia definitiva.....	pag. 8
Art. 21 - Norme di rinvio .....	pag. 9
Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati .....	pag. 9
Art. 23 - Controversie.....	pag. 9

***Allegati***

- 1) Planimetria:
  - Sub A) Stato attuale
  - Sub B) Stato progetto (1)
  - Sub C) Stato progetto (2)
  - Sub D) Stato progetto (3)
- 2) Schema d'offerta
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà
- 4) Autocertificazione regolarità fiscale

## **Art. 1**

### **Oggetto della Concessione**

La concessione ha ad oggetto un tratto di arenile ubicato sul litorale del Comune di Pietra Ligure e di proprietà dell'ASL 2 Savonese, sul quale dovrà essere allestito un nuovo chiosco e gestito uno stabilimento elioterapico.

## **Art. 2**

### **Caratteristiche dell'area**

L'area interessata è situata nel Comune di Pietra Ligure (SV) in Via XXV Aprile nei pressi dell'Ospedale Santa Corona. La superficie complessivamente assegnabile in concessione è pari a mq. 695,50 e fa parte del mappale 401, foglio 6 secondo l'attuale classificazione catastale.

Sulla superficie oggetto della concessione è attualmente presente un chiosco che dovrà essere integralmente sostituito, **entro i primi due anni dall'avvio della concessione**, con un nuovo manufatto nel rispetto delle caratteristiche tecniche di seguito meglio precisate. Il sito oggetto della concessione è rappresentato nelle planimetrie allegate al presente disciplinare (**allegato 1 sub A, sub B, sub C e sub D**)

## **Art. 3**

### **Attività da assegnare**

L'attività oggetto della concessione consiste nella gestione di uno stabilimento elioterapico e nella gestione del chiosco con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## **Art. 4**

### **Caratteristiche del chiosco e relativa veranda**

Il nuovo manufatto da realizzare dal concessionario, **entro i primi due anni dall'avvio della concessione**, dovrà armonizzarsi con le tipologie edilizie della zona. A tal fine l'ASL 2 Savonese ha consultato l'Ufficio Tecnico del Comune di Pietra Ligure per acquisire indicazioni tecniche per definire la corretta tipologia del manufatto medesimo che sono qui di seguito dettagliate:

#### **A) realizzazione di Chiosco Bar delle seguenti dimensioni cm 500 x 300:**

L'opera dovrà prevedere una struttura portante realizzata con colonne e travi in abete lamellare mm 100 x 100, le pareti esterne saranno costituite da un pannello coibentato spessore totale mm 80, composto da: paramento esterno in multistrato marino da mm 15 + coibentazione + multistrato marino da mm 15. La finitura interna sarà in laminato bianco lavabile conforme alle norme igieniche per il luogo di lavoro. La copertura del manufatto sarà costituita da pannello coibentato da mm 40 a scomparsa, completo di canale in rame e scossaline di rifinitura.

Il manufatto sarà posizionato su una pedana in alluminio di adeguato spessore, con pannelli ispezionabili da mm 85 x 60, con piedi regolabili e pavimento in multistrato marino antiscivolo.

Le bucaure e gli accessi saranno protetti da n°3 serrande motorizzate in alluminio di elevato spessore con mensole fisse da mm 300 x 30 sotto le serrande.

Gli infissi - finestre - saranno scorrevoli a 2 ante con guida incassata, telaio in alluminio e parte trasparente in policarbonato, la porta di accesso sarà ad 1 anta in alluminio, con serratura in acciaio inox di sicurezza.

La parete divisoria interna sarà realizzata in cartongesso da mm 100 completa di porta scigno, stuccata ed imbiancata. Saranno da valutare eventuali rivestimenti della parete con altro materiale.

Le colonne portanti saranno ancorate a terra mediante barre filettate nel basamento con schiuma chimica.

La verniciatura esterna e interna sarà eseguita mediante n° 3 mani di vernice all'acqua con rigatura pantografata in orizzontale tipo perlinato.

#### **B) realizzazione di Veranda dimensioni cm 700 x 450 + 500 x 150 h cm 290**

La veranda sarà realizzata in legno di abete lamellare con doppia pendenza, coperta con telo in pvc ignifugo colorato. Le colonne di sostegno saranno in abete lamellare con dimensioni di mm 120 x 120, mentre le travi orizzontali dovranno essere di mm 120 x 160 e i travicelli saranno da mm 80 x 100. L'ancoraggio a terra sarà effettuato mediante piastre in acciaio inox 316 fissate al basamento in calcestruzzo con schiuma chimica. La struttura dovrà essere completamente smontabile per rimuoverla nel periodo invernale. La verniciatura sarà eseguita mediante n° 3 mani di vernice impregnante all'acqua.

Per l'esecuzione dell'opera in ogni sua parte sono, altresì, comprese le seguenti opere/interventi:

- la demolizione e lo smaltimento della struttura esistente;
- la sistemazione, adeguamento e riparazione del basamento esistente;
- la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti necessari al funzionamento della nuova struttura;
- gli allacci di tutte le utenze (acquedotto, fognatura, rete elettrica, telefonica, ecc.) ai relativi collettori.

Ogni onere economico derivante dalla realizzazione di quanto sopra dettagliato è a carico del concessionario.

#### **Art. 5**

##### **Durata della concessione**

La concessione avrà una durata di **sei anni (6)** e decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di affidamento della concessione stessa. È prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori **tre anni (3)**, previa accettazione, da parte del concessionario, del mantenimento delle stesse condizioni economiche e contrattuali, se convenienti in funzione dell'andamento del mercato o dietro un miglioramento delle stesse.

#### **Art. 6**

##### **Canone a base di gara e criterio di aggiudicazione**

Il canone posto a base di gara è stabilito in € **6.600,00** in ragione annua (€ 39.600,00 per l'intero periodo concessorio, eventuale rinnovo escluso). Gli importi indicati sono I.V.A. esclusa. Nella determinazione della base di gara è stato tenuto conto degli oneri economici, presunti in € 30.000,00, conseguenti alla realizzazione del nuovo manufatto, posta a carico del concessionario.

La concessione sarà disposta a favore del partecipante che avrà offerto il maggior rialzo sulla base d'asta.

#### **Art. 7**

##### **Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento**

Per la partecipazione alla procedura di affidamento della concessione gli interessati dovranno essere in possesso:

- dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- dei requisiti di capacità tecnica e professionale costituiti da:

- a) **avere gestito una spiaggia o un chiosco per almeno tre anni (nel triennio 2012-2013-2014), oppure**
- b) **avere gestito un'attività di bar per almeno cinque anni (nel quinquennio 2010-2011-2012-2013-2014).**

#### **Art. 8**

##### **Modalità di presentazione dell'offerta**

L'offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità (non occorre ceralacca purché sia accertabile l'inviolabilità del plico), e inoltre dovrà:

1) pervenire, **entro il giorno 2 maggio 2016** con una delle seguenti modalità:

- con raccomandata A.R. a mezzo delle Poste Italiane,
- tramite agenzie di recapito autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni,
- per autoprestazione (consegnata a mano con o senza affrancatura);

2) riportare all'esterno la ragione sociale e l'indirizzo della Impresa/Società, e la seguente dicitura:

**AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DI TERRENO CON CHIOSCO SITO SUL LITORALE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE E DI PROPRIETÀ DELL'ASL 2 SAVONESE - NON APRIRE - INOLTRE DIRETTAMENTE ALLA STRUTTURA COMPLESSA ECONOMATO E LOGISTICA - SEDE DI SAVONA**

3) essere indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese, Via Manzoni 14 - 17100 Savona.

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsiasi motivo, esso non avverrà entro i termini indicati.

All'interno del plico sopraccitato dovranno essere inserite due buste ugualmente sigillate aventi le seguenti caratteristiche e contenuti:

#### **A) BUSTA N. 1: OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta, redatta in lingua italiana ed in carta libera, datata e sottoscritta per esteso dall'offerente (titolare dell'impresa o dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato ad impegnare l'impresa/società), dovrà:

1. essere formulata utilizzando preferibilmente lo schema **allegato 2)** al presente disciplinare o, comunque, ove riportata con altro schema, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali di cui allo stesso **allegato 2)**;
2. essere inclusa in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi, non contenere altri documenti e riportante all'esterno la ragione sociale dell'impresa/società, la dicitura "offerta economica".

**Il concorrente dovrà indicare, in cifre ed in lettere (in caso di difformità si prenderà in considerazione il prezzo in lettere, fatto salvo l'errore ostatico) la quota offerta in aggiunta al canone base stabilito sia IVA inclusa, sia IVA esclusa (offerta al rialzo).**

Ai fini della verifica di congruità, l'offerta economica deve riportare (eventualmente anche in percentuale), pena esclusione, i costi della sicurezza propri dell'Impresa/Società in relazione a quanto offerto.

#### **B) BUSTA N. 2: DOCUMENTAZIONE**

Tale busta, anch'essa chiusa e riportante la dicitura "documentazione", dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- copia della procura nel caso di dichiarazioni e/o documenti sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare;
- **dichiarazione sostitutiva** redatta preferibilmente secondo il modello **allegato 3)** al presente disciplinare, diversamente la dichiarazione dovrà comunque contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali riportati nel modello citato, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato ad impegnare la ditta, munita di autenticazione ai sensi di legge ovvero corredata, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- **documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale** costituiti da avere gestito una spiaggia o un chiosco per almeno tre anni oppure da avere gestito un'attività di bar per almeno cinque anni;
- **dichiarazione di accettazione incondizionata** di tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare e di aver valutato nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito o influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
- **progetto esecutivo** relativo alla realizzazione del nuovo chiosco nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare. Il progetto esecutivo deve includere i seguenti documenti, redatti in lingua italiana, raggruppati e contrassegnati come segue:
  - A. **dichiarazione di impegno ad realizzare il nuovo manufatto entro i primi due anni dall'avvio della concessione;**
  - B. **dichiarazione di presa d'atto e accettazione che sono a carico del concessionario:**
    - 1) la demolizione e lo smaltimento della struttura esistente;
    - 2) la sistemazione, adeguamento e riparazione del basamento esistente;

- 3) la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti necessari al funzionamento della nuova struttura;
- 4) gli allacci di tutte le utenze (acquedotto, fognatura, rete elettrica, telefonica, ecc.) ai relativi collettori;
- 5) la predisposizione di tutti gli atti propedeutici al rilascio delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione del nuovo chiosco, che dovranno essere approvati e sottoscritti anche dall'ASL2 Savonese, in qualità di proprietario dell'area;
- 6) ogni onere economico derivante dalla realizzazione di quanto sopra dettagliato.

**N.B. L'ASL 2 si riserva la facoltà di rivedere il progetto presentato sulla base delle esigenze aziendali e comunque nell'ottica della migliore fruibilità del servizio da parte dell'utenza.**

- **dichiarazione** di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti (autocertificazione regolarità fiscale, **allegato 4**).

Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'utilizzo dei suddetti modelli, predisposti dall'ASL 2 Savonese a titolo esemplificativo, è facoltativo per il concorrente, il quale avrà peraltro l'obbligo di dichiarare tutti gli elementi in essi prescritti ed elencati.

In relazione a quanto previsto dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (come modificato dall'art. 39 commi c. 1 e 2 del D. L. 90/2014, convertito con L. 114 del 11.8.2014) la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al c. 2 dell'art. 35 D. Lgs. 163/2006, nonché ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e al presente disciplinare, obbligano il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento in favore dell'ASL 2 Savonese della sanzione pecuniaria in misura dell'uno per mille del valore della gara.

In tal caso l'ASL 2 assegna al concorrente un termine di dieci giorni (naturali e consecutivi) perché siano rese, integrati e o regolarizzati gli elementi e/o le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, di dieci giorni sopracitato, il concorrente è escluso dalla gara.

Si precisa inoltre che il dovere di soccorso ha il limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa e del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza dei termini della presentazione delle offerte.

Ciascun concorrente non potrà presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**L'Impresa / Società dovrà indicare, altresì, il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui l'ASL 2 Savonese farà riferimento per ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura.**

Si precisa che l'importo relativo agli oneri della sicurezza per interferenze è pari a € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi da interferenza (art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008 Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture) e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I.

La concessione sarà affidata all'Impresa / Società che avrà presentato l'offerta economica contenente il maggior rialzo sul canone posto a base di gara..

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte d'importo pari o inferiore a quello posto a base d'asta;
- offerte sottoposte a condizione ovvero offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare;
- offerte incomplete e/o parziali.

## Art. 9 Sopralluogo

I partecipanti alla procedura dovranno esaminare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche del luogo oggetto della concessione - la cui planimetria (allegato 1) è allegata al presente disciplinare - e controllare in sito tutte le caratteristiche del sito, dei percorsi e dello stato di viabilità in genere, al fine di procedere allo svolgimento dell'attività.

Inoltre, potranno prendere maggior conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'attività, per assumere tutti i dati e gli elementi necessari per la presentazione dell'offerta.

Per tale motivo le imprese concorrenti, potranno effettuare il sopralluogo dei luoghi interessati all'appalto nei giorni che verranno concordati con l'Amministrazione, prendendo accordi:

- con il Dipartimento Tecnologico – S.S.D. Manutenzione Edile e Gestione Immobili – Sig. Riccardo Perini al numero telefonico 019/623.5963.

Lo stesso sarà effettuato entro la settimana successiva dalla sua prenotazione.

Al termine del sopralluogo, verrà rilasciata apposita attestazione, che non sarà necessario inserire ed inviare con la documentazione di gara: l'originale farà già parte, a tutti gli effetti, degli atti di gara.

Tale attestazione verrà rilasciata esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:

- il titolare dell'impresa;
- il legale rappresentante dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- il Direttore tecnico dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare dell'impresa.

## Art. 10 Modalità di svolgimento della gara

La gara sarà dichiarata aperta da un apposito Seggio di Gara, il quale il giorno **4 maggio 2016** con inizio alle ore **9,30** presso l'Aula Magna del Padiglione Vigiola dell'Ospedale San Paolo di Savona sito in Via Genova, 30 – Loc. Valloria - Savona, procederà, in seduta pubblica, alle seguenti operazioni:

1. alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza e dell'integrità delle Buste "1", e "2";
2. all'apertura della Busta "2" e alla constatazione della presenza e regolarità dei documenti ivi contenuti;
3. all'individuazione dei concorrenti da ammettere alla successiva fase della gara;
4. all'apertura della Busta "1" e alla lettura dei rialzi offerti dalle società ammesse alla gara;
5. alla formulazione della graduatoria e alla conseguente dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006; in caso di parità tra più offerte si procederà ad una richiesta di miglioria alle ditte concorrenti; qualora nessuna delle società che hanno presentato offerta uguale sia presente o, anche se presente, non voglia migliorare l'offerta, sarà effettuato un sorteggio.

Delle attività sopra svolte sarà redatto specifico verbale.

Tutti i concorrenti potranno presenziare alle operazioni di gara svolte in seduta pubblica mentre potranno intervenire, nei casi previsti dalla legge, solo i legali rappresentanti delle ditte o procuratori muniti di valida procura con potestà di firma.

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 12, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti (art. 11, comma 8) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Quest'Azienda provvederà ad acquisire tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato in sede di autocertificazione e a svolgere tutti gli adempimenti connessi alle verifiche dei requisiti e dei controlli previsti dalla vigente normativa che, qualora non dovessero risultare regolari, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto nel caso in cui lo stesso fosse già formalizzato.

Successivamente saranno inviate le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, in tutto o in parte, all'aggiudicazione della concessione.

#### **Art. 11**

##### **Spese di pubblicità**

Al fine di poter consentire ai partecipanti tutte le valutazioni del caso per la formulazione dell'offerta, si precisa che, così come indicato all'art. 34, comma 35 del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis") ed entrato in vigore il 19/12/2012, saranno a carico del concessionario le spese relative alla pubblicità della procedura di gara, pari ad €. 1.224,27.= I.V.A compresa. L'onere di cui sopra dovrà essere corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto con il concessionario.

#### **Art. 12**

##### **Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario si impegna a mettere in atto quanto segue:

- applicare puntualmente ogni disciplina normativa e regolamentare vigente in materia igienico – sanitaria, nonché quelle attinenti all'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, ed in particolare quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare, con particolare riferimento al Reg. CE 852/2004, D. Lgs. 193/2007 (Controlli in materia di sicurezza ambientale e applicazione dei regolamenti comunitari), D.P.R. 327/80 e ss.mm.ii. (Igiene degli alimenti), nonché quelle in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro secondo il D. L.gs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- osservare tutte le norme generali, particolari e regolamentari, vigenti in ambito aziendale;
- corrispondere al personale impiegato i relativi oneri retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, tenendo indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa che questo possa avanzare al riguardo;
- controllare che il proprio personale sia munito delle certificazioni sanitarie previste per legge e, se del caso, sia in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
- effettuare la manutenzione ordinaria del chiosco e delle apparecchiature utilizzate;
- la manutenzione straordinaria dovrà essere concordata con il Dipartimento Tecnologico e preventivamente autorizzata da questa Azienda;
- eventuali interventi di manutenzione potranno essere richiesti da questa Azienda;
- fornire, sostituire ed integrare, in caso di inidoneità al funzionamento e/o deperimento dovuto all'uso, arredi, attrezzature, apparecchiature ed ogni altro utensile necessario;
- assicurare, con provviste idonee, ivi incluse le materie prime e tutti i prodotti lavorati, il regolare funzionamento dell'esercizio;
- smaltire i rifiuti a norma di legge uniformandosi alle disposizioni comunali in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni dell'Azienda in materia di raccolta differenziata;
- pulire, sanificare e disinfestare i locali ed i relativi arredi garantendone l'igiene e l'ordine;
- registrare regolarmente e giornalmente, secondo le modalità di legge, tutti gli introiti d'esercizio, anche al fine di fornire, in qualsiasi momento, a richiesta dell'Azienda, l'ammontare degli incassi conseguiti e notizie ed essi relative;
- pagare tasse e imposte di esercizio.

#### **Art. 13**

##### **Canone**

Quale corrispettivo, il concessionario deve corrispondere il canone annuale pattuito in sede di aggiudicazione in due rate semestrali, la prima entro e non oltre il 30 giugno e la seconda entro e non oltre il 31 ottobre.

Il canone, a decorrere dal secondo anno e così per i successivi, è aggiornato annualmente, sulla base di quanto previsto dall'art. 115 del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art. 14**

##### **Responsabilità e Coperture Assicurative**

L'ASL 2 Savonese non può essere considerata, in nessun modo, depositaria della provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e del materiale in genere che il concessionario detiene nei locali oggetto dell'attività in argomento, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario stesso.

Il concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei propri dipendenti, possa derivare all'ASL 2 Savonese o a terzi, ivi compresi i danni a cose di proprietà di terzi.

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, solleva pertanto l'ASL 2 Savonese da qualsivoglia responsabilità civile, diretta o indiretta, per danni a persone o cose conseguente alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

Il concessionario, prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro dieci giorni dalla richiesta di questa Azienda, si impegna a depositare agli atti dell'azienda le seguenti coperture assicurative valevoli per l'intera durata del contratto e fino all'esaurimento dei relativi rapporti di debito e/o credito:

- polizza incendio, furto e atti vandalici con massimale non inferiore a euro 500.000,00
- polizza R.C.T. con il massimale unico non inferiore a euro 1.500.000,00. Il contratto assicurativo deve includere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e avvelenamenti correlati alla distribuzione di alimenti e bevande.

#### **Art. 15**

##### **Verifiche**

I funzionari dell'ASL 2 Savonese, preposti, in relazione alle rispettive specifiche competenze, hanno diritto di accesso, in qualunque momento, all'area oggetto della concessione per vigilare sulla conduzione e sulla gestione dell'esercizio e per gli accertamenti sulla osservanza delle condizioni contrattuali e delle disposizioni del presente disciplinare.

#### **Art. 16**

##### **Cessione e subappalto**

Il Concessionario non potrà cedere o subcedere in tutto o in parte l'esercizio, senza la preventiva autorizzazione disposta dall'Azienda, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto dal presente disciplinare per scopi e finalità diverse. Non saranno considerati nel subappalto gli acquisti e le forniture di attrezzature e apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio.

In caso di subappalto il concorrente, dovrà inserire nella Busta "2" a corredo della documentazione, una dichiarazione dalla quale risulti l'oggetto del sub-appalto.

#### **Art. 17**

##### **Inadempimenti e penali**

Il concessionario, durante il periodo contrattuale, deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni riportate nel presente disciplinare.

Per ogni inadempimento riscontrato, secondo le modalità in contraddittorio adottate da questa Azienda, è comminata, contestualmente alla contestazione scritta, una penale variabile da € 100,00 a € 300,00, in relazione alla gravità del singolo inadempimento, e ciò a semplice ed insindacabile valutazione dell'Azienda.

In caso di ripetute violazioni contrattuali della stessa tipologia, l'Azienda valuterà, caso per caso, la penale da applicarsi variabile in aumento da € 300,00 ad un massimo di € 800,00.

Le penali non potranno comunque superare il 10% complessivo del valore del contratto.

Le suddette penali sono recuperate sulla cauzione definitiva o, in caso di incapienza, vengono fatturate, nei modi previsti dal presente capitolato, in maggiorazione del canone senza costituire pregiudizio per il ristoro dei danni patiti e patienti e/o per il recesso del contratto a norma dell'art. 15.

È fatta salva, in capo a questa Azienda, in caso di inadempimenti di particolare gravità, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto dietro preavviso di trenta giorni da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata.

L'Azienda ha inoltre facoltà, nei casi di ritardato pagamento di somme a qualsiasi titolo dovuto, di applicare a

carico del concessionario gli interessi di mora e, nei casi di mancato pagamento, di incamerare il deposito cauzionale.

La gestione si intenderà revocata nel caso di fallimento del concessionario. Essa potrà tuttavia essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'esercizio che fosse accordato al fallito, sotto la responsabilità del curatore nominato dall'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 18**

##### **Recesso o Risoluzione del contratto**

L'ASL 2 Savonese ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi di seguito elencati:

- per la perdita del possesso, in capo al concessionario, anche di uno solo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività ;
- per cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di insolvenza ;
- per cessione totale o parziale del contratto o in caso di subappalto senza preventiva autorizzazione di questa Azienda;
- per l'uso dei beni dell'Azienda, totalmente o parzialmente difforme da quello stabilito;
- per ritardato od omesso pagamento del canone;
- per negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per sospensione o interruzione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
- per plurime sanzioni (due nel corso di un semestre) per inadempimento, anche parziale alle condizioni contrattuali;
- per violazione e/o inosservanza alle disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili alla disciplina in parola con particolare riferimento alla materia igienico sanitaria;
- per inosservanza alle norme relative al personale dipendente;
- per consistenti danni prodotti, all'Azienda, alle strutture, ai terzi;
- per mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 2 Savonese;
- per un solo caso di tossinfezione o per casi analoghi;
- in qualsiasi momento per pubblica necessità, adeguatamente motivata dall'Azienda.

L'esercizio del recesso o della risoluzione comporta esclusivamente il rimborso della quota di canone eventualmente non maturata con esclusione, a favore del concessionario di ogni e qualsivoglia indennizzo di sorta ivi incluso quello per la perdita di avviamento.

L'ASL2 si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la concessione a seguito della decisione aziendale di alienare il bene oggetto della concessione. In tale ipotesi saranno rimborsate al concessionario le spese sostenute per la realizzazione del chiosco tenuto conto della durata residua del periodo di concessione. Rimane comunque in capo al concessionario la facoltà di esercitare il diritto di prelazione per il prezzo massimo offerto a seguito della specifica procedura di alienazione.

#### **Art. 19**

##### **Spese contrattuali**

Tutte le spese (bollo e tasse se dovute) inerenti e/o derivanti dalla stipulazione e registrazione del contratto, come pure tutte le imposte, sono a carico del concessionario.

#### **Art. 20**

##### **Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto nonché per l'eventuale risarcimento dei danni e per il rimborso delle spese che l'Azienda debba subire/sostenere per fatti addebitabili/addebitati al concessionario, quali derivanti da inadempimenti totali e/o parziali, il concessionario medesimo deve costituire, a propria cura e spese, una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del canone annuo offerto, I.V.A. esclusa, **ridotto del 50%** qualora posseda una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata dai soggetti accreditati e ciò ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 75, comma 7, del D.L.gs 163/ 2006 e ss.mm.ii.

Tale garanzia, da costituirsi con le modalità di cui all'art. 113 del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii., deve avere

validità ed efficacia per oltre un anno dalla scadenza della concessione, e comunque fino alla definizione di ogni pendenza di debito e/o credito.

#### **Art. 21**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore, ove applicabili, con specifico riferimento alle norme del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nonché al Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n. 196 e s.m. ed i., ove applicabile.

#### **Art. 22**

##### **Informativa sul trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipulazione e gestione del contratto d'appalto. Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai "soggetti interessati" ex L. 241/90 e ss.mm.ii.

#### **Art. 23**

##### **Controversie**

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del contratto in argomento il foro competente è il Tribunale di Savona.